



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Oggetto: tirocini formativi previsti dall'art. 73 d.l. 21.6.2013 n. 69.

Questo Ufficio intende dar luogo allo svolgimento dei tirocini formativi previsti dall'art. 73 d.l. 21.6.2013 n. 69, eventualmente previa stipula delle convenzioni con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del d.lgv. 17 novembre 1997, n. 398, e con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

A tal fine, e tenuto conto di quanto disposto dalla risoluzione del 29.4.2014 del Consiglio Superiore della Magistratura, si è proceduto alla nomina del coordinatore dei tirocini nella persona del Procuratore Aggiunto dott. Giuseppe Borrelli ed alla predisposizione di un mansionario che disciplina, in linee generali, lo svolgimento ed il contenuto del percorso formativo dei tirocinanti, e che costituisce allegato al presente documento informativo.

Per garantire l'omogeneità dei vari percorsi formativi si procederà alla individuazione dei tirocinanti, che potranno in qualsiasi momento manifestare la propria disponibilità attraverso la compilazione del modulo scaricabile dall'area della Procura della Repubblica di Napoli accessibile dal portale www.giustiziacampania.it da consegnarsi alla Segreteria Magistrati, con cadenza mensile (il secondo lunedì del mese) sulla base dei criteri di priorità previsti dalla legge indicata in oggetto (in particolare, potranno essere ammessi coloro che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età; qualora non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei predetti requisiti, si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A ulteriore parità, si attribuirà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea).

Lo *stage* potrà essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Al termine dello *stage* il magistrato formatore redigerà una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmetterà al Coordinatore della formazione.

L'attestazione dell'esito positivo dello *stage* costituirà:

a) titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario (mentre, per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio, questo sarà valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale; per il medesimo periodo esso sarà valutato ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le

professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del d.lgv.17 novembre 1997, n. 398);

b) titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato (per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato esso costituirà titolo di preferenza a parità di titoli e di merito);

c) titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

d) titolo per essere nominato giudice di pace anche in assenza del superamento dell'esame di abilitazione per la professione forense.

Il Ministero della Giustizia fornirà agli ammessi allo stage regolamentato dall'art. 73 d.l. 21.6.2013 n. 69 le dotazioni strumentali, li porrà in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornirà loro la necessaria assistenza tecnica.

I tirocinanti avranno i seguenti obblighi:

a) garantire una presenza in ufficio di almeno 20 ore settimanali, secondo un calendario che sarà determinato, al momento dell'inizio del percorso formativo e della redazione del progetto formativo;

b) si applica ai tirocinanti l'articolo 15 del t.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 (in particolare, i tirocinanti ammessi ai sensi dell'art. 73 d.l. 21.6.2013 n. 69, sono obbligati alla riservatezza ed al riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e d'astenersi dalla deposizione testimoniale);

c) i tirocinanti non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale eventualmente svolgono il tirocinio.

d) gli ammessi allo stage non potranno esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

Si rammenta che lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.


Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Agli ammessi allo stage potrà essere attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nei limiti delle risorse a tale fine destinate con decreto del Ministro della giustizia, che determinerà annualmente l'ammontare

di tali risorse, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Napoli, 17 novembre 2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giovanni Melillo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Melillo', written over the printed name 'Giovanni Melillo'.